



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, così come modificato dal D.D. 28 febbraio 2005;

Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296" così come modificato dal D.P.R. n. 91 del 2/07/2009, e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. e) che assegna ai Direttori Regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione della verifica della sussistenza dell'interesse culturale dei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto che con decorrenza 01/01/2008 è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna all'Arch. Elio Garzillo;

Vista la nota pervenuta in data 17/04/2009, con la quale l'Agenzia del Demanio ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i., dell'immobile denominato "Convitto Nazionale", sito in Cagliari;

Visto il parere della Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano espresso con nota prot. 2866 dell'11 Novembre 2009 ;

Ritenuto che l'edificio denominato "Convitto Nazionale" - sito nel comune di Cagliari in via Manno 14- via Principe Amedeo, distinto al N.C.E.U. al foglio 18, Mapp. 2815 sub. 1,2 e al N.C.T. al foglio 18, Mapp.li 2815 e 2816, e confinante con il Mapp.li 2817 e 2818 dello stesso foglio 18 del N.C.E.U., come da allegata planimetria catastale, di proprietà del Demanio, presenta interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

DECRETA

il bene denominato "Convitto Nazionale", meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene e al Comune di Cagliari;

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. entro 30 giorni dalla notifica della presente dichiarazione. Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DS

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Elio Garzillo



DECRETON. 84 IN DATA 22.12.2009